

PORTO IMMOBILIARE SRL

Indicatore di tempestività dei pagamenti (Art.33 D.Lgs. 33/2013)

data ultimo aggiornamento	30/09/2024
---------------------------	-------------------

2024	Totale progressivo 2024	I trimestre 2024	II trimestre 2024	III trimestre 2024	IV trimestre 2024
Valore dell'indicatore	-13,78	-12,87	-24,21	-7,99	
2023	Totale progressivo 2023	I trimestre 2023	II trimestre 2023	III trimestre 2023	IV trimestre 2023
Valore dell'indicatore	-3,89	-3,37	-1,53	-6,20	-20,49
2022	Totale progressivo 2022	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	IV trimestre 2022
Valore dell'indicatore	-14,65	-13,73	-14,11	-14,52	-15,49
2021	Totale progressivo 2021	I trimestre 2021	II trimestre 2021	III trimestre 2021	IV trimestre 2021
Valore dell'indicatore	-5,56	-6,74	-2,83	-2,30	-11,88
2020	Totale progressivo 2020	I trimestre 2020	II trimestre 2020	III trimestre 2020	IV trimestre 2020
Valore dell'indicatore	-6,09	-7,34	-0,05	-7,31	-9,05
2019	Totale progressivo 2019	I trimestre 2019	II trimestre 2019	III trimestre 2019	IV trimestre 2019
Valore dell'indicatore	0,29	0,73	3,47	2,03	-6,81
2018	Totale progressivo 2018	I trimestre 2018	II trimestre 2018	III trimestre 2018	IV trimestre 2018
Valore dell'indicatore	12,32	11,41	8,56	2,87	17,35
2017	Totale progressivo 2017				
Valore dell'indicatore	13,44				
2016	Totale progressivo 2016				
Valore dell'indicatore	13,87				

Modalità di calcolo: nel calcolo si considerano gli acquisti di beni, servizi, forniture e prestazioni professionali.

L'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa, dei giorni di calendario intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento (che in base all'art.4 del d.lgs. 231/2002 corrisponde ai trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.